



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026
Comunicato Ufficiale N.63
del 23 Marzo 2026
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

ATTIVITÀ GIOVANILE DI CALCIO A 5

GIUDICE SPORTIVO CALCIO A5

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 23/03/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE CALCIO A 5

GARE DEL 19/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 19/3/2026 FENICE ACADEMY / SIVEL AVEZZANO

Il Giudice Sportivo

Visti il preannuncio e il ricorso presentati dalla A.S.D. Fenice Academy avverso l'esito della gara indicata in epigrafe, termina con il risultato di 1 a 5, pervenuti a mezzo pec rispettivamente alle ore 22:45 del giorno 20.03.2026 e alle ore 21:58 del giorno 22.03.2026; Tenuto conto che la ricorrente ha trasmesso i suddetti atti oltre il termine massimo stabilito con C.U. F.I.G.C. n. 155/A del 5.02.2026 per l'abbreviazione dei termini procedurali prevista per le ultime quattro giornate di campionato, ossia le ore 11:00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, per il preannuncio, e le ore 15:00 del giorno successivo alla gara, per il ricorso;

Visti gli artt. 44, comma 6, 49, comma 12, e 67 del CGS;

delibera

- 1) di dichiarare inammissibile il ricorso stesso e di confermare il risultato acquisito in campo: Fenice Academy / Sivel Avezzano 1 a 5;
- 2) di addebitare la tassa di reclamo.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 23.3.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO 1925 AVVERSO L'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ANGIZIA LUCO / REAL CASTELNUOVO, DISPUTATA L'1.3.2026 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE "A" (C.U. n° 59 del 5.3.2026 – C.R.A.).

La società A.S.D. Angizia Luco 1925 ha impugnato la decisione del G.S. con la quale le è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille) in quanto un proprio sostenitore avrebbe colpito con un sasso l'assistente n. 2 attingendolo ad un fianco e provocandogli un momentaneo dolore rendendo necessaria la sospensione della gara per circa due minuti.

Ha dedotto l'appellante e ribadito in sede di audizione l'inattendibilità dei referti arbitrali in quanto non vi sarebbero di prove a sostegno di quanto negli stessi riferito, né testimoni che possano confermare la ricostruzione dei fatti ovvero traccia dell'oggetto che ha effettivamente colpito l'assistente. Quest'ultimo, peraltro, non avrebbe fornito alcuna descrizione per l'individuazione del responsabile, mentre dal video prodotto si evincerebbe il contrario di quanto dai referti riferito, mentre nella tribuna dalla quale sarebbe stato lanciato il sasso erano sistemati sostenitori di entrambe le squadre.

Dal supplemento di rapporto richiesto agli ufficiali di gara e partecipato alla ricorrente società, si evince con chiarezza che il lancio del sasso che colpito l'assistente n. 2 proveniva da un gruppo di persone poste dietro di lui all'altezza mediana del campo; che l'appartenenza di tali persone alla tifoseria dell'Angizia Luco era stata desunta dalla circostanza che le stesse esultavano durante le azioni ed i falli di gioco a favore della squadra locale; che, dopo essere stato colpito, l'assistente non ha potuto chiedere l'intervento dei sanitari presenti in quanto già impegnati ad assistere il calciatore D'Ettore Fabrizio, portiere della squadra locale, infortunatosi nel primo tempo e sostituito al 31°; che, pur sofferente per il colpo ricevuto, l'assistente ha ritenuto di proseguire la gara mancando pochi minuti al termine della stessa; che nei giorni successivi l'assistente veniva medicato presso l'infermeria della Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza di L'Aquila, ove presta servizio.

Alla luce dei chiarimenti forniti dagli ufficiali di gara, ritiene la Corte che la versione dei fatti offerta dalla società appellante si priva di fondamento tenuto conto che i referti di gara costituiscono



fonte di prova privilegiata e che le prove fornite dall'appellante non hanno garantito il risultato dalla stessa voluto.

La sanzione inflitta, peraltro, appare congrua ed adeguata alla gravità del comportamento tenuto dai sostenitori della stessa appellante e deve, pertanto, essere confermata.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori
F.to in originale
Avv. Massimiliano Di Scipio
Avv. Andrea Marino

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATHLETIC TORTORETO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CORSO MASSIMO PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATHLETIC TORTORETO / SANT'ONOFRIO, DISPUTATA IL 28.2.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE "B" (C.U. n° 32 del 5.3.2026 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

La società A.S.D. Athletic Tortoreto ha proposto appello avverso la decisione del G.S. con la quale il calciatore Corso Massimo è stato squalificato per tre gare per avere rivolto, dopo la segnatura di una rete, gesti provocatori alla tifoseria avversaria causando la reazione della stessa non degenerata ulteriormente per essere stato allontanato il Corso da alcuni compagni.

Ha dedotto l'appellante e ribadito in sede di audizione che il calciatore si era limitato a compiere un gesto di esultanza portando le mani alle orecchie e che tale gesto era privo di qualsiasi intento offensivo. In ogni caso, la sanzione era da considerarsi eccessiva anche alla luce delle altre decisioni contenute nello stesso Comunicato Ufficiale.

L'arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che, effettivamente, il calciatore, dopo avere realizzato la rete, "si portava le mani alle orecchie rivolgendosi verso il settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, non compiendo altri gesti di natura offensiva.

La società appellante ribadiva le proprie richieste in sede di audizione.

Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara in sede di supplemento ed acclarato che il calciatore si è limitato a compiere un gesto, emulando i calciatori delle serie superiori, che spesso si vede in televisione ma senza intento provocatorio, ritiene la Corte che la sanzione inflitta possa essere lievemente ridotta.



P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Corso Massimo a due giornate.
Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Andrea Marino

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTRO STORICO MONTESILVANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR LANCIANO/CENTRO STORICO MONTESILVANO, DISPUTATA IL 14.3.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE "C/2" (C.U. n° 62 del 19.3.2026 – C.R.A.).

La società Centro Storico Montesilvano ha impugnato la decisione del G.S. di cui al C.U. n° 62 del 19.3.2026, con la quale le è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara disputata il 14.3.2026 per il Campionato di Calcio a Cinque Serie C/2 con il punteggio di 6-0 in favore della società Vigor Lanciano; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 100,00 (cento) per la prima rinuncia e quella di € 100,00 (cento) per il danno arrecato alla porta dello spogliatoio ad essa riservato; oltre alla squalifica per una gara al calciatore Di Muzio Gianmarco.

Ha dedotto la società che il referto arbitrale contiene una narrazione dei fatti incompleta in quanto ha omesso di riferire che a seguito di alcune espulsioni di un calciatore per parte si sono verificati incidenti per i quali i dirigenti del Centro Storico Montesilvano presenti sugli spalti ed i calciatori in campo sono stati aggrediti dai sostenitori locali tanto da decidere di rientrare negli spogliatoi per salvaguardare l'incolumità e di chiamare la Polizia.

Gli stessi dirigenti, poi, avrebbero dichiarato all'arbitro ed alla squadra avversaria che erano pronti a riprendere il gioco a condizione che la Polizia fosse presente per garantire la regolarità della situazione e per accompagnare calciatori e dirigenti a fine gara fino all'uscita autostradale. Non avendo ricevuto rassicurazioni in tal senso e temendo di mettere a repentaglio la propria incolumità, dirigenti e calciatori hanno deciso di non riprendere il gioco comunicandolo al direttore di gara.

Ha, pertanto, concluso la società di *"accogliere il presente ricorso e ridiscutere le decisioni in merito alla gara"*.

Osserva, preliminarmente, la Corte che, la sanzione della squalifica per una gara inflitta al calciatore Di Muzio Gianmarco e quella dell'ammenda di € 100,00 per il danno arrecato alla porta dello spogliatoio non sono impugnabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 137 comma II C.G.S.



Per quanto concerne le altre sanzioni, ritiene la stessa Corte che l'appello risulta infondato e, come tale, deve essere respinto.

Risulta dagli atti ufficiali, e segnatamente dal referto arbitrale, che, dopo l'avverarsi degli incidenti, si erano ricreate le condizioni per riprendere il gioco in quanto l'arrivo della Polizia aveva permesso di allontanare il pubblico dall'impianto e di assicurare la presenza della stessa sino al termine della gara. Il direttore di gara ha, inoltre, aggiunto che la decisione di far riprendere il gioco veniva portata a conoscenza delle squadre ma *"la società Centro Storico Montesilvano chiedeva formalmente attraverso la sottoscrizione di una riserva scritta, che sentendosi intimoriti e poco tutelati non avrebbero ripreso in nessun caso la gara. Mi vedevo, quindi, costretto a porre fine alla gara con sospensione definitiva"*.

Ora, poiché l'arbitro è l'unica persona deputata a verificare la sussistenza delle condizioni per far disputare o riprendere una gara già sospesa, deve concludersi che il rifiuto a riprendere il gioco è da ritenere, nell'occasione, in violazione delle norme di comportamento dettate dalla F.I.G.C. con la conseguenza che l'appello deve essere respinto e la decisione del G.S. confermata.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori
F.to in originale
Avv. Massimiliano Di Scipio
Avv. Andrea Marino

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN MARCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PALLADINETTI DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA RIPA TEATINA/SAN MARCO, DISPUTATA L'8.3.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE "C" (C.U. n° 60 del 12.3.2026 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. San Marco ha impugnato la squalifica per sei gare inflitta dal G.S. al calciatore Palladinetti Daniele, capitano della squadra: *"perché assumeva un comportamento minaccioso nei confronti di un componente della panchina avversaria al quale sputava colpendolo al volto"*.

Ha dedotto l'appellante l'insussistenza del fatto contestato in quanto il calciatore, seppur provocato con ingiurie da un tesserato della squadra avversaria non identificato, aveva reagito con uno sputo non indirizzato verso alcuna persona senza colpire alcun tesserato. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione.



L'appello è infondato e non merita accoglimento.

Osserva la Corte che il fatto storico dello sputo è stato confermato, senza ombra di dubbio, dal direttore di gara in sede di supplemento richiesto dal G.S., allorché ha precisato testualmente che: *"al 14° del secondo tempo, a gioco fermo, dalla propria porta si avvicinava in modo minaccioso alla panchina avversaria insultando e minacciando un componente della stessa ed infine sputava allo stesso colpendolo sul volto. Mentre si allontanava dal terreno di gioco reiterava insulti e minacce"*.

Ora, mentre non si rinviene negli atti la prova della dedotta provocazione, la Corte ritiene che la sanzione sia congrua ed adeguata al grave comportamento tenuto dal calciatore, sia perché rivestiva nell'occasione il ruolo di capitano della squadra, sia perché il gesto dello sputo deve essere qualificato come estremamente volgare ed ingiurioso.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Andrea Marino

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VARANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER OTTO TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI GIACINTO MATTEO FRANCO IN RELAZIONE ALLA GARA VARANO/TORNIMPARTE 2002, DISPUTATA IL 7.3.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE "A" (C.U. n° 60 del 12.3.2026 – C.R.A.).

La A.S.D. Varano Calcio ha impugnato la squalifica per otto gare inflitta dal G.S. al calciatore Di Giacinto Matteo Franco ai sensi dell'art. 36 C.G.S.: *"perché espulso nel corso della gara per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare metteva in atto un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro che si concretizzava in un contatto fisico"*.

Ha dedotto l'appellante che l'applauso ironico era stato rivolto dal calciatore ad un dirigente avversario e non all'arbitro, mentre, successivamente, quest'ultimo veniva toccato con una mano sul petto solo per richiamare la sua attenzione con un gesto tipico di chi vuole chiarire un malinteso, non certamente con intento aggressivo o minaccioso. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione.

L'arbitro della gara, in sede di supplemento, non solo ha confermato che l'applauso sarcastico era stato rivolto nei suoi confronti dal Di Giacinto quale forma di plateale protesta verso una sua



decisione tecnica, ma ha anche specificato che si era avvicinato a pochi centimetri dal suo volto proferendo espressioni offensive. Lo stesso calciatore, poi, intenzionalmente veniva a contatto con l'arbitro stratonandolo per la divisa, mentre, a fine gara, reiterava ingiurie e minacce tentando di ostacolare il suo rientro nello spogliatoio.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Alla luce di quanto precisato dal direttore di gara nel supplemento, la sanzione inflitta al Di Giacinto va confermata non solo perché l'art. 36 C.G.S. prevede la stessa come minimo edittale al I comma lett. b), ma anche perché non possono essere invocate delle attenuanti in presenza di reiterata condotta ingiuriosa durante ed alla fine della gara.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori
F.to in originale
Avv. Massimiliano Di Scipio
Avv. Andrea Marino

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

APPELLO DELLA SOCIETÀ POL. ELICE AVVERSO L'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2026 INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE DI CARLO ROBERTO IN RELAZIONE ALLA GARA PICCIANO/ELICE, DISPUTATA L'1.3.2026 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 30 del 5.3.2026 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

Con appello ritualmente proposto la Polisportiva Elice ha impugnato la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2026 inflitta dal G.S. al dirigente Di Carlo Roberto per avere protestato, dopo l'espulsione di un proprio calciatore, nei confronti del direttore di gara scagliandosi contro lo stesso con atteggiamento aggressivo e minaccioso fino ad arrivarli a stretto contatto fisico facendolo indietreggiare ed evitando condotte più gravi grazie all'intervento di alcuni tesserati della società.

Ha dedotto l'appellante che, nell'occasione, vi era stato uno scambio di persona in quanto responsabile del comportamento sarebbe stato il calciatore Delle Vedove Domenico, n. 11 in distinta, e non il dirigente sanzionato. Detto calciatore, sostituito per infortunio, indossava la divisa di rappresentanza uguale a quella del Di Carlo provocando, in tal modo, lo scambio di persona. Lo stesso ha poi rilasciato una dichiarazione a sua firma con la quale riconosceva la propria responsabilità e la società ha allegato tale dichiarazione al ricorso in appello.



C.U. N. 63 del 23.3.2026

L'arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che l'espulsione aveva effettivamente riguardato il dirigente Di Carlo, la cui identificazione e responsabilità era stata confermata dal calciatore n. 4 dell'Elice, che rivestiva anche la carica di allenatore.

Osserva la Corte che, alla luce delle precisazioni fornite dall'arbitro della gara, non può dubitarsi della responsabilità del Di Carlo in ordine al comportamento contestato, cosicché deve essere confermato il provvedimento impugnato anche in considerazione che l'appello non riguarda la congruità della sanzione.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Andrea Marino

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 23/3/2026.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

